ARPAT
Agenzia regionale
per la protezione ambientale
della Toscana

Decreto del Direttore amministrativo nr. 7 del 02/02/2026

Proponente: *Paolo Altemura*

Laboratorio Costa

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione *integrale* (sito internet)

Visto per la pubblicazione - Il Direttore generale: Dott. Pietro Rubellini

Responsabile del procedimento: *Dott. Paolo Altemura*

Estensore: *Sandra Bacherini*

Oggetto: Affidamento della fornitura e installazione di un Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo destinato al Settore Laboratorio di Area Vasta Costa – Livorno - CUP I83C22000640005 - CIG B993829EAD

ALLEGATI N.: 2

Denominazione	*Pubblicazione*	*Tipo Supporto*
Allegato "2" - Schema contratto e CSA	sì	digitale
allegato "1" - Motivazione acquisto strumento	sì	digitale

Natura dell'atto: *immediatamente eseguibile*

Trattamento dati personali: *Sì* **Numerosità degli interessati:** *1 - 1.000*

Il Direttore amministrativo

Vista la L.R. 22 giugno 2009 n° 30 e s.m.i., avente per oggetto “Nuova disciplina dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT);

Visto il decreto del Direttore generale n. 96 del 10.06.2021, con il quale alla sottoscritta è stato attribuito, a decorrere dal 10.06.2021, l'incarico di Direttore amministrativo dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana;

Dato atto che con decreto del Direttore generale n. 50 del 05.03.2024 è stato adottato il Regolamento di organizzazione di ARPAT, ai sensi dell'art. 20 co. 3 della LRT n. 30/2009, (approvato dalla Giunta Regionale Toscana con delibera n. 968 del 05/08/2024), successivamente adeguato alla DGRT 968/24 con decreto del Direttore generale n. 167 del 05.09.2024;

Visto l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 270/2011, modificato ed integrato con decreti n. 87 del 18.05.2012 e n. 2 del 04.01.2013, nonché l’“Atto di disciplina dell’organizzazione interna” approvato con decreto del Direttore generale n. 225 del 27.11.2024 in corso di attuazione;

Rilevato che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto al RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell’art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;

Visto il decreto del Direttore generale n. 91 del 02.05.2024 di presa d'atto dell'Accordo Attuativo tra Regione Toscana e ARPAT al fine di dare attuazione al Piano Nazionale Investimenti Complementari (PC) - Priorità 3 e Priorità 4 – CUP I83C22000640005;

Vista la richiesta di acquisto del Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa (agli atti) con la quale si chiede l’acquisto di un Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo fornito dalla ditta Shimadzu, in sostituzione del Gascromatografo accoppiato allo spettrometro di massa, per le motivazioni tecniche riportate nella relazione allegata al presente provvedimento (All. 1);

Acquisito il preventivo (agli atti) n. 3200040111 del 30.09.2025 della ditta Shimadzu, per la fornitura di un Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo, per euro 121.250,00 (IVA esclusa);

Rilevato che non risultano attualmente attive convenzioni Consip o della centrale di committenza regionale aventi ad oggetto la fornitura di cui trattasi;

Considerato che la fornitura in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., in particolare per il modesto valore dell’affidamento – ben distante dalla soglia comunitaria stessa – e per la sede legale dell’Amministrazione;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” ed in particolare l’art. 50 comma 1, lett. b) secondo il quale le stazioni appaltanti procedono all’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Considerato che, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., la fornitura in oggetto può essere acquisita esclusivamente dalla ditta Shimadzu, per le motivazioni espresse nella relazione allegata al presente provvedimento (All. 1);

Dato atto che la ditta Shimadzu Italia srl è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee in quanto fornitore già conosciuto da ARPAT, come si rileva dai documenti di valutazione fornitori

del Sistema di Gestione dell'Agenzia;

Considerato che nell'ambito della componentistica strumentale è presente anche un personal computer sul quale sarà installato il software di gestione della strumentazione;

Dato atto che tale bene potrebbe essere acquisito mediante adesione al contratto di soggetto aggregatore (Regione Toscana), ma si ritiene di procedere in deroga all'art. 1, comma 516, della L. 208/2015 per le seguenti motivazioni:

- il software di gestione della strumentazione deve essere installato nel personal computer, che deve peraltro essere idoneo alla gestione della strumentazione; si ritiene opportuno acquistare dal fornitore della strumentazione anche il personale computer e l'installazione del software di gestione, onde evitare che l'acquisto separato possa generare problematiche di funzionalità dell'intero sistema non ascrivibili agevolmente ad uno o l'altro fornitore;
- acquistando da un unico fornitore tutta la strumentazione ha come riferimento un unico centro di responsabilità per qualsiasi problematica o malfunzionamento;

Dato atto, inoltre:

- che si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante richiesta di offerta tramite la PAD START alla ditta Shimadzu Italia srl, della fornitura di un Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo
- che la sopracitata ditta ha inviato la documentazione richiesta entro il termine del 24.11.2025 e presentato offerta per euro 121.250,00 oltre IVA, ritenuta congrua;

Visto che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, individuato dalla Stazione appaltante e dichiarato dall'operatore economico, è il seguente: H011 CCNL per dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi;

Preso atto che ricorrono le condizioni ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 per la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI, allegato agli atti della procedura di START), i costi della sicurezza sono pari a zero euro;

Dato atto che sono state svolte, con esito positivo, nei confronti della ditta Shimadzu Italia srl, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, in attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione dei carichi pendenti per la verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 98 comma 3 lett. g) e h) del Codice dei contratti, alla cui richiesta del 19.12.2025 via PEC la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non ha ad oggi fornito risposta;

Considerato, quindi, che si può procedere alla stipula del contratto per l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., della fornitura di un Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo alla ditta Shimadzu Italia Srl, sede legale in Via G.B. Cassinis n. 7 – 20139 Milano (MI) – Cod.Fisc. e P. IVA 10191010155, per l'importo di euro 121.250,00 oltre IVA;

Ritenuto di approvare lo schema di contratto e il capitolato tecnico sua parte integrante (All. 2);

Visto l'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 (Incentivi alle funzioni tecniche) e, in particolare, i commi 2, 3 e 5:

- "2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti."*

- "3. *L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice";*
- *“5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata …”;*

Visto altresì l’allegato I.10 "Attività tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure “al vigente Codice appalti che elenca le attività tecniche (Articolo 45, comma 1);

Ritenuto, in via prudenziale, nelle more dell'adozione della nuova modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche, alla luce delle recenti sopracitate disposizioni, di accantonare la quota del 2% dell'importo dell’affidamento di cui trattasi, pari a euro 2.425,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;

Ritenuto di approvare il seguente prospetto economico:

	OGGETTO	**TOTALE**	**Forma di Finanziamento**
A)	VALORE STIMATO	Euro	
A.1)	Importo di affidamento GC-MS TQ	121.250,00	PNC
A.2)	Costi della sicurezza ex art. 23 D.Lgs 81/2008	0,00	
	TOTALE A (A1+A2)	**121.250,00**	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Iva 22% su A.1)	26.675,00	PNC
B.2)	Accantonamento per incentivi ex art. 45 D.Lgs 36/23 – 2% su A.1) sull'importo a base di gara	2.425,00	PNC/
B.3)	Contributo ANAC	35,00	PNC
	TOTALE B (B1+B2+B3)	**29.135,00**	
	TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	**150.385,00**	

Ritenuto di individuare il Dott. Paolo Altemura, Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa, quale Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 36/2023 e dell'allegato I.2,

Ritenuto di nominare:

- la Dott.ssa Elisa Sprugnoli – assegnata all’U.O. Chimica II del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa, quale "Direttore dell’esecuzione del contratto" ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- la Sig.ra Sandra Bacherini e la Sig.ra Maria Luisa Sibilia assegnate al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi/contrattuali e

di supporto al DEC;

- il Dr. Simone Ricotta assegnato al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi, ai sensi dell'art. 114 comma 10 del D.Lgs. 36/2923 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 17, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. che prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Ritenuto l'affidamento di cui trattasi legittimo e conforme all'interesse pubblico ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

Dato atto che tramite la piattaforma START è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (CIG): B993829EAD;

Visto il decreto del Direttore generale n. 192 del 30.12.2015 avente ad oggetto "Modifica del decreto del Direttore generale n. 138 del 26.09.2013 e adozione del "Disciplinare interno in materia di gestione dei rapporti tra le strutture di ARPAT ed il Collegio dei revisori";

Visto il parere positivo di regolarità contabile in esito alla corretta quantificazione ed imputazione degli effetti contabili del provvedimento sul bilancio e sul patrimonio dell'Agenzia espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Contabilità riportato in calce;

Visto il parere positivo di conformità formale alle norme vigenti, espresso dal Responsabile del Settore Affari Generali, riportato in calce;

decreta

1. di affidare la fornitura di un Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo comprensivo della componentistica strumentale, come sopra individuata, alla ditta Shimadzu Italia Srl, sede legale a Milano - Via G.B. Cassinis n. 7 – 20139 Milano (MI) – Cod.Fisc. e P. IVA 10191010155, per l'importo di euro 121.250,00 oltre IVA;
2. di dare atto che sono state svolte, con esito positivo, nei confronti della ditta Shimadzu Italia srl, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, in attuazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ad eccezione dei carichi pendenti per la verificare dei gravi illeciti professionali di cui all'art. 98 comma 3 lett. g) e h) del Codice dei contratti alla cui richiesta del 19.12.2025 via PEC la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano non ha ad oggi fornito risposta;
3. di dare atto che il costo della fornitura pari ad € 121.250,00 oltre IVA, è finanziato con i fondi del Piano Nazionale Investimenti Complementari (PNC) - Priorità 3 e Priorità 4;
4. di approvare il seguente prospetto economico:

	OGGETTO	**TOTALE**	**Forma di Finanziamento**
A)	VALORE STIMATO	Euro	
A.1)	Importo di affidamento GC-MS TQ	121.250,00	PNC
A.2)	Costi della sicurezza ex art. 23 D.Lgs 81/2008	0,00	
	TOTALE A (A1+A2)	**121.250,00**	

B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Iva 22% su A.1)	26.675,00	PNC
B.2)	Accantonamento per incentivi ex art. 45 D.Lgs 36/23 – 2% su A.1) sull'importo a base di gara	2.425,00	PNC/
B.3)	Contributo ANAC	35,00	PNC
	TOTALE B (B1+B2+B3)	**29.135,00**	
	TOTALE PROSPETTO ECONOMICO	**150.385,00**	

5. di accantonare la quota del 2% dell'importo dell'affidamento di cui trattasi, pari a euro 2.425,00, con riserva di verificare successivamente l'effettiva spettanza e il quantum;
6. di approvare lo schema di contratto e il capitolato tecnico sua parte integrante (All. 2);
7. di individuare quale "Responsabile unico del Progetto" ai sensi del'art. 15 del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 il Dott. Paolo Altemura, Responsabile del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa;
8. di nominare, ai sensi dell'art. 114 comma 10 del D.Lgs. 36/2923 e s.m.i.:
   - la Dott.ssa Elisa Sprugnoli, assegnata all'U.O. Chimica II del Settore Laboratorio di Area Vasta Costa, quale "Direttore dell'esecuzione del contratto;
   - la Sig.ra Sandra Bacherini e la Sig.ra Maria Luisa Sibilia, assegnate al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi/contrattuali e di supporto al DEC;
   - il Dr. Simone Ricotta, assegnato al Settore Provveditorato, per le attività di redazione e controllo degli atti amministrativi;
9. di dare atto che il Settore Provveditorato espleta, come da Atto di organizzazione interna di ARPAT, il supporto amministrativo per le acquisizioni di beni e servizi e svolge funzioni di struttura stabile di supporto al RUP (Responsabile Unico del Progetto), ai sensi dell'art. 15, comma 6 del D.Lgs. 36/2023, come stabilito, altresì, nel decreto del Direttore generale n. 41/2017;
10. di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, al fine di consentire la stipula del contratto quanto prima, considerati i tempi dettati dalle disposizioni in materia di attuazione del Piano Nazionale per Investimenti Complementari (PNC).

Il Direttore amministrativo
Dott.ssa Paola Querci*

"Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, D.lgs 82/2005 e smi, predisposto e conservato come nativo digitale e disponibile presso l'amministrazione."

Il Decreto è stato firmato elettronicamente da:

- Marta Bachechi , responsabile del settore Affari generali in data 27/01/2026
- Andrea Rossi , responsabile del settore Bilancio e Contabilità in data 27/01/2026
- Paolo Altemura , il proponente in data 27/01/2026
- Paola Querci , Direttore amministrativo in data 30/01/2026
- Pietro Rubellini , Direttore generale in data 30/01/2026

Schema di contratto
per la fornitura e installazione di un sistema costituito da: Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo per il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT

Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, ambiente, Biodiversità e Clima"
CIG_____
CUP I83C22000640005

Indice generale

Articolo 1 - Oggetto del Contratto....3
Articolo 2- Norme regolatrici e disciplina applicabile....3
Articolo 3 - Luogo e termini di consegna....3
Articolo 4- Modalità e termini di esecuzione....3
Articolo 5 - Interpretazione del contratto....4
Articolo 6 - Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali....4
Articolo 7 - Condizioni particolari per gli appalti finanziati in tutto o in parte dal PNC....5
Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore....6
Articolo 9 - Penali....6
Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro....7
Articolo 11 -Verifiche sull'esecuzione e verifica di conformità....7
Articolo 12 - Garanzia definitiva....8
Articolo 13 - Anticipazioni del corrispettivo contrattuale....8
Articolo 14 - Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto....9
Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa....9
Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti....10
Articolo 17 – Trasparenza....11
Articolo 18 – Riservatezza....11
Articolo 19- Risoluzione....12
Articolo 20 – Recesso....12
Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa....13
Articolo 22 - Subappalto e sub-contratti....13
Articolo 23- Divieto di cessione del contratto....14
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore....14
Articolo 25 - Responsabile della Fornitura....14
Articolo 26 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione....14
Articolo 27- Foro competente....14
Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento....15
Articolo 29 - Codice di comportamento e divieto di pantouflage....16
Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali....16
Articolo 31 - Clausola finale....16

Schema di contratto per la fornitura di un sistema costituito da Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo per il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT

Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, ambiente, Biodiversità e Clima"
CIG ……..
CUP I83C22000640005

Con la presente scrittura privata redatta in modalità elettronica da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, con sede in Firenze, Via del Ponte alle Mosse, 211 Partita IVA 04686190481 (di seguito identificata semplicemente come ARPAT o Agenzia), nella persona di _____ nella sua qualità di ……,

E

_____, sede legale in _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____, P. IVA _____ e Codice Fiscale _____, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona di _____ legale rappresentante…... della società medesima, giusti poteri allo stesso conferiti da procura rilasciata in data ____ davanti a _____(di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore");

PREMESSO

a) che ARPAT, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo per il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT, mediante affidamento diretto;
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario, in virtù del Decreto del Direttore Amministrativo n. ..del _____ della procedura di cui sopra a tal fine indetta da ARPAT, previa verifica con esito positivo del possesso dei requisiti di legge nei confronti dell'aggiudicatario;
c) che il Fornitore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti negli atti di gara e nell'offerta economica presentata dall'aggiudicatario e richiamati nel presente atto;
e) che il Fornitore accetta, con la sottoscrizione del presente atto, la circostanza che quanto risulta dal presente Contratto, dalla richiesta di offerta, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, manifesta di aver effettuato tutte le proprie valutazioni tecniche ed economiche per formulare l'offerta presentata in sede di gara;
f) che, con la presentazione dell'offerta, il Fornitore ha manifestato di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono quindi accettate incondizionatamente quali indicate e descritte in tutti gli atti di gara soprarichiamati;
g) che ARPAT ha redatto per la presente procedura il Documento informativo per la sicurezza e il DUVRI, allegato al presente contratto, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/08), valutando essere presenti rischi da interferenza;
h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, tra cui la check list - Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio del DNSH e il Modulo autodichiarazione titolare effettivo;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

Schema di contratto per la fornitura di un sistema costituito da Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo per il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT

Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, ambiente, Biodiversità e Clima"
CIG ……..
CUP I83C22000640005

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e installazione di un sistema costituito da Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo per il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT

Strumento di programmazione: Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) - Progetto "Salute, ambiente, biodiversità e clima"

Progetto: Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale

CUP: I83C22000640005

CIG:

Articolo 2- Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
   A. dalle clausole del presente atto e dalle condizioni richiamate, in particolare, nel capitolato tecnico, nell'Offerta Economica dell'Aggiudicatario per tutti gli aspetti migliorativi ivi compresi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi da ritenersi integralmente richiamati;
   B. dalle norme di settore in materia di contratti pubblici;
   C. dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
   D. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 3 - Luogo e termini di consegna

1. Il fornitore dovrà consegnare ed installare la strumentazione presso il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa – Livorno - all'indirizzo indicato nel capitolato tecnico entro i termini ivi specificati, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.
2. Per tutte le forniture è previsto un collaudo tecnico e tutte le operazioni di verifica saranno svolte entro i giorni lavorativi dall'installazione della strumentazione specificati con le modalità e nei termini stabiliti nel capitolato tecnico.

Articolo 4- Modalità e termini di esecuzione

1. Per l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore si obbliga a rispettare le modalità e i termini stabiliti nel capitolato.
2. La consegna si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione, asporto degli imballaggi e smaltimento dei materiali di risulta.
3. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPAT, ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
4. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione della merce durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e il Fornitore dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Articolo 5 - Interpretazione del contratto

In caso di norme del capitolato tecnico tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 6 - Condizioni per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi e funzionali alla prestazione contrattuale, anche se non espressamente previsti nei documenti di gara, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPAT, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARPAT da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale

specializzato che potrà accedere nei luoghi indicati da ARPAT nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da ARPAT e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPAT di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da ARPAT.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto.

Articolo 7 - Condizioni particolari per gli appalti finanziati in tutto o in parte dal PNC

1. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del **rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. Si rammenta inoltre che in caso di mancata presentazione della relazione è prevista l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma singola che in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento finanziate con risorse correlate al PNRR e al PNC.
2. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante l**a certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68**, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
3. Il Fornitore si impegna altresì, qualora fosse necessario procedere a nuove assunzioni da impiegare lungo l'arco temporale del contratto medesimo, come previsto dall'art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021, ad assicurare:
    - una quota pari almeno al 30% per cento di occupazione giovanile;
    - una quota pari almeno al 30% per cento di occupazione femminile.
4. A tal fine il Fornitore dovrà produrre apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza del contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.
5. Come precisato dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità del 7.12.2021, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché' l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", all'art. 5, "in ordine alla platea dei lavoratori da considerare per il calcolo della percentuale si deve far riferimento al numero complessivo di **nuove assunzioni** da impiegare lungo l'arco temporale del contratto".
6. Tali relazioni e dichiarazioni preferibilmente dovranno essere prodotte contestualmente

all'emissione della fattura e trasmesse tramite PEC al RUP e comunque entro e non oltre il termine di mesi 6 dalla conclusione del contratto.

7. La mancata presentazione della documentazione di cui al presente paragrafo comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 9.

Articolo 8 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:

- eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato tecnico;
- prestare le forniture e i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati da ARPAT nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato tecnico;
- eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato tecnico;
- manlevare e tenere indenne ARPAT dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARPAT di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche in caso di impossibilità di utilizzo del bene noleggiato per cause imputabili al Fornitore, senza oneri aggiuntivi per ARPAT.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto.
Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel capitolato tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
Il Fornitore, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste negli atti di gara.

Articolo 9 - Penali

1. Con riferimento alle penali da applicare nei confronti del Fornitore si rinvia a quanto disposto in merito nel capitolato tecnico.
2. Sono altresì previste ulteriori penali, nella misura massima del 20% dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 6 del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021:
   - in caso di mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, è dovuta una penale pari all'0,6 ‰, del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;
   - in caso di mancata produzione della certificazione relativa all'assolvimento delle norme che

disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, è dovuta una penale pari all'0,6 ‰, del valore del contratto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 6 mesi dalla data di stipula del contratto;

- in caso di mancato rispetto della quota del 30% di nuove assunzioni di giovani e donne, (se dichiarato in fase di esecuzione) è dovuta una penale calcolata tra il 5% e il 10% del valore del contratto rapportata alla gravità dell'inadempimento.

3. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute da ARPAT.
4. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall'inadempimento, anche parziale delle obbligazioni assunte dallo stesso Fornitore.
5. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L'inadempimento e/o ritardo nell'adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso ARPAT ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono anticipati dal Direttore dell'Esecuzione al Fornitore con specifica comunicazione inviata via PEC. Il Fornitore deve esporre le proprie deduzioni al massimo entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi e qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di ARPAT, sono applicate al Fornitore le penali previste nel capitolato tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, con comunicazione inviata via PEC.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Resta salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il presente contratto nelle ipotesi previste dalla legge e dal Codice civile.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'operatore economico è tenuto a garantire al personale impiegato nei servizi, anche in subappalto, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore (CCNL per dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi. - codice CNEL H011), o un diverso CCNL che garantisca l'equivalenza delle tutele economiche e normative, equivalenza determinata ai sensi dell'art. 4 dell'allegato I.01 del Codice dei Contratti.
2. L'appaltatore si impegna ad esibire su richiesta di ARPAT la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.
3. ARPAT si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso di inadempienze contributive e/o retributive dell'operatore economico.

Articolo 11 -Verifiche sull'esecuzione e verifica di conformità

1. Le prestazioni oggetto del Contratto dovranno essere eseguite dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel capitolato tecnico.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARPAT, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Forma oggetto della verifica di conformità, di cui all'art. 116 del D.lgs. 36/2023, l'accertamento che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché della normativa vigente applicabile.
4. Si dovrà verificare che le forniture e i servizi eseguiti siano stati conformi con le caratteristiche tecniche e di funzionalità stabilite nel capitolato tecnico.
5. Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, oltre a ricomprendere gli accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
6. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte con le somme a disposizione accantonate a tale titolo nel prospetto economico; il Fornitore a propria cura e spese mette a disposizione di ARPAT i mezzi necessari ad eseguirle.
7. Il soggetto incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di verifica di conformità al termine del contratto, quando risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
8. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso al Fornitore per accettazione, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma, il Fornitore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune esclusivamente riferite alle operazioni di verifica di conformità.

Articolo 12 - Garanzia definitiva

1. A garanzia degli obblighi assunti con il contratto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.lgs. 36/2023, in forma di _____rilasciata da _____in favore di ARPAT di importo pari ad € ____corrispondente al 5% del valore del contratto.
2. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche in riferimento alle certificazioni e/o documentazione richiesta per lo specifico appalto.
3. In particolare, la garanzia è prestata per tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia.
4. La garanzia opera sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di ARPAT verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La garanzia è progressivamente svincolata sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nei modi e nei tempi previsti dall'articolo 117, co. 8 del D.lgs. 36/2023.
6. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARPAT. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte di ARPAT.

7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 13 - Anticipazioni del corrispettivo contrattuale

1. Sul valore del contratto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo, secondo quanto previsto dall'articolo 125, del Codice e dall'art. 207 della L. 77/2020, pari al 20%.

2. La Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore l'anticipazione entro quindici giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, previa presentazione, da parte del Fornitore, di corrispondente fattura. L'Appaltatore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei servizi/forniture non procede, per ritardi ad esso imputabili secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Stazione Appaltante gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi del citato articolo 125 del D.lgs. n. 36/2023. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del servizio/fornitura, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante. L'anticipazione erogata dalla Stazione Appaltante viene compensata sui pagamenti relativi alle successive fatture.

Articolo 14 - Corrispettivi e oneri, imposta sul valore aggiunto

1. Il corrispettivo complessivo presunto per l'esecuzione della fornitura è pari al seguente importo IVA esclusa € _____ oneri per la sicurezza per il rischio da interferenza € 0,00, come risulta dal dettaglio dell'offerta economica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli oneri aziendali per la sicurezza, dichiarati dal Fornitore in sede di offerta economica sono pari ad €_____.
3. Il corrispettivo si riferisce a forniture e servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti di ARPAT, fatto salvo quanto previsto al successivo art.22.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.
7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, in quanto trattasi di prestazione ad esecuzione immediata, e pertanto

non è applicabile l'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m,i. il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore ha comunicato, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. L'esecuzione delle transazioni, relative al presente contratto, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del presente contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il Fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Alla consegna della strumentazione, ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art.14, il Fornitore emette fattura riportante i prezzi unitari e complessivi offerti.
2. Sul totale di ogni fattura dovrà essere applicata la ritenuta corrispondente alla quota dell'anticipazione eventualmente corrisposta all'appaltatore in sede di avvio del contratto, come previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 207 della L.77/2020.
3. Le fatture dovranno essere intestate a: "ARPAT Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, Via del Ponte alle Mosse, 211, 50144 Firenze – P.IVA e Cod. Fiscale 04686190481".
4. Le fatture devono riportare:
   - numero e data fattura
   - ragione sociale e CF/P.IVA del Fornitore
   - oggetto del servizio
   - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
   - codice identificativo di gara (CIG _____)
   - CUP I83C22000640005
   - *dicitura*: intervento finanziato dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari. Progetto "Salute, Ambiente, Biodiversità e Clima". Descrizione sintetica interventi "….."
   - qualsiasi altra informazione necessaria.
5. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di ARPAT UFNBJI, reperibile anche al sito www.indicepa.gov.it
6. Si applicano ad ARPAT le norme relative al meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment).

7. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
8. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di accettazione della fornitura quale descritta nel capitolato tecnico.
9. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
10. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
11. Per i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00, ARPAT procederà alle verifiche previste dal D.M. n.40/2008.
12. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
13. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le proprie coordinate bancarie; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC, da parte dell'Agenzia.
15. È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti di ARPAT a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto ed alle condizioni di cui all'art. 120 comma 12 e dell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023. In ogni caso è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per ARPAT di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

Articolo 17 – Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
   - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Servizio;
   - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Fornitura stessa;
   - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Fornitura rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Servizio lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 – Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19- Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, ARPAT potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
2. In ogni caso ARPAT può risolvere di diritto ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con pec, il contratto nei seguenti casi:
   - qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 9;
   - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;
   - violazione delle norme in materia di subappalto e subcontratti e cessione del contratto;
   - mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva";
   - mancata copertura dei rischi durante la vigenza contrattuale, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
   - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPAT, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
   - in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
   - nel caso di mancato rispetto del Patto d'integrità sottoscritto in fase di gara;
   - in caso di violazione degli obblighi previsti in materia di protezione dei dati personali.

3. In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di escutere la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 20 – Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di cui all'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata.
2. L'Agenzia ha altresì diritto di recedere per sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o altro soggetto aggregatore a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per ARPAT.
4. In caso di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché al valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 21 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ARPAT e/o di terzi, in virtù del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche di ARPAT e dei terzi, per l'intera durata del presente contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Fornitura.
3. In particolare, detta polizza tiene indenne ARPAT, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad ARPAT, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività connesse allo svolgimento dell'appalto.
4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ARPAT e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il servizio si risolve di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 22 - Subappalto e sub-contratti

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

2. I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni

subappaltabili per ciascun contratto attuativo, con piccole e medie imprese.

3. Non costituiscono subappalto i contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura di gara.
4. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
5. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del D. Lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.
6. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. La stazione appaltante verificherà la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 24 del D. Lgs 36/2023.
8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 23- Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. Per la cessione del credito si applica quanto disposto all'art. 16 del presente capitolato.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle ARPAT un'azione giudiziaria da parte di terzi per violazione di diritti di brevetto, di autore o di privativa industriale in relazione alle attività prestate in oggetto della presente Fornitura, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARPAT, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARPAT medesima.
3. ARPAT si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce ad ARPAT la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti di ARPAT, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, per

quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25 - Responsabile della Fornitura

È designato quale Responsabile delle prestazioni il sig _____, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti di ARPAT.

Articolo 26 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'Esecuzione

1. È designato quale Responsabile Unico del progetto del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il .
2. È designato quale Direttore dell'esecuzione il .

Articolo 27- Foro competente

1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente servizio nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Agenzia è inderogabilmente devoluta al Foro di Firenze.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa su richiesta dell'Amministrazione; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stessa e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nel disciplinare di gara.
2. La Committente tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte negli atti di gara e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet della Committente. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione alla procedura, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle

informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (d.lgs. 33/2013 e art. 28 D. Lgs. n. 36/2023), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet Committente, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del contratto il F ornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate negli atti di gara.
6. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 29 - Codice di comportamento e divieto di pantouflage

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", l'operatore economico si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, pena la risoluzione del contratto, gli obblighi di condotta previsti dalle seguenti disposizioni, per quanto compatibili:
   • Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - Annualità 2025 - Approvato con Decreto del Direttore generale n. 15/2025;
   • Codice di comportamento di ARPAT - Approvazione definitiva con DDG n. 105 del 28/6/202.
2. L'operatore economico, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di ARPAT nei confronti del medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Articolo 30 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPAT, tutte le spese afferenti il contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura, quanto se stabilite od accresciute posteriormente. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad IVA, il presente atto è soggetto a registrazione, in caso d'uso, a tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. L'imposta di bollo è a carico del Fornitore.

Articolo 31 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.

2. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Atto e con gli atti di gara in esso richiamati, si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Allegati:
1. offerta economica
2. DUVRI
3. Capitolato tecnico

ARPAT

Il Fornitore

Documento firmato elettronicamente secondo la normativa vigente

CAPITOLATO TECNICO
per la fornitura e installazione di un sistema costituito da Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo per il Settore Laboratorio di Area Vasta Costa di ARPAT

Intervento compreso nel PNC Progetto "Salute, ambiente, Biodiversità e Clima"

CUP I83C22000640005

Sommario

1OGGETTO DELL'APPALTO....2
2CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER GLI STRUMENTI....2
3PROVE DI COLLAUDO....3
4MATERIALI DI CONSUMO ED ULTERIORI FORNITURE/SERVIZI COMPRESI NELL'APPALTO, SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE....4
5LUOGHI E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA....5
6FORMAZIONE....5
7PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA. APPLICAZIONE PRINCIPIO DNSH....5
8GARANZIA E SERVIZIO MANUTENTIVO....6
9SMALTIMENTO RIFIUTI....7
10VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PENALI....7

1 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e installazione di un sistema costituito da:
Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo, secondo quanto indicato al paragrafo 2 del presente capitolato tecnico.

Il sistema deve comprendere i seguenti maggiori componenti: Gascromatografo con rivelatore a spettrometria di massa a triplo quadrupolo, sistema automatico di iniezione multifunzione robotizzato su tre assi xyz, stazione di lavoro per controllo strumentale ed elaborazione dati.
Il sistema fornito deve essere equipaggiato con tutti gli accessori necessari per la messa in funzione immediata del sistema.

2 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME PER GLI STRUMENTI

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE STRUMENTALI

Gascromatografo

- Gascromatografo dotato delle certificazioni di conformità alle norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore, da dimostrare in fase di collaudo;
- Pronto per cromatografia convenzionale, fast e ultra-fast con colonne convenzionali in silice fusa reperibili sul libero mercato. Predisposto per l'alloggiamento di altri eventuali iniettori e rivelatori;
- Modalità di lavoro a flusso costante e programmabile, velocità lineare costante e programmabile, pressione costante e programmabile;
- Controllo elettronico della pressione, dei flussi e del rapporto di splittaggio. Impostazione elettronica dei parametri pneumatici con pressione massima non inferiore (a 100 psi) a 600 kPa con regolazione di +/- 1 kPa;
- Forno con temperatura programmabile dalla temperatura ambiente + 2 °C fino a + 450 °C con velocità di riscaldamento fino a 120 °C/min e possibilità di impostare almeno 30 rampe di incremento variabili *a step* di almeno *0,5 °C*;
- Risoluzione delle temperature impostate: 0,1°C;
- Forno con tempo di raffreddamento da 450°C a 50°C inferiore a 5 minuti;
- Un iniettore Split/Splitless avente le seguenti caratteristiche:
    - Rapporto massimo di splittaggio: 12000:1;
    - Temperatura massima operativa: 450 °C con intervalli impostabili di 0,1 °C;
    - Risoluzione della pressione: 0,001 psi.
- Idoneo all'utilizzo di elio come gas carrier e fornito di predisposizione per l'utilizzo di idrogeno come gas carrier;
- Completamente gestito dal software strumentale;
- Display grafico touchscreen;
- Test-autodiagnosi integrati;
- Impostazione manuale della temperatura delle varie zone dello strumento indipendentemente dal software.

Spettrometro di massa a triplo quadrupolo caratterizzato da:

- Spettrometro di massa dotato di quadrupoli a barre metalliche con prefiltri;
- Sorgente a Ionizzazione Elettronica ad alta efficienza costruita con materiale inerte, con

temperatura indipendente impostabile tra 140 e 230°C;

- Sorgente provvista di nr. 2 filamenti contemporaneamente installati, selezionabili da software e facilmente sostituibili;
- Energia di ionizzazione impostabile da 10 a 200 eV;
- Sistema di vuoto composto da pompa meccanica per il pre-vuoto e da pompa turbo molecolare a doppio stadio di capacità almeno 350 L/sec con elio;
- Flusso operativo del gas di trasporto in sorgente 10 mL/min;
- Range di massa minimo da 10 -1000 m/z;
- Stabilità dell'asse delle masse di almeno ± 0,1 amu in 48 ore a temperatura costante;
- Sensibilità in SCAN: S/N >= 2000:1 per 1 pg di OFN (m/z = 272);
- Sensibilità in MRM sulla transizione m/z 272 → 222: S/N >= 40000:1 per 100 fg di OFN;
- Sensibilità in MRM sulla transizione m/z 272 → 222: IDL ≤ 0.5 fg derivato statisticamente con livello di confidenza 99% tramite 8 iniezioni di 1 fg di OFN;
- Velocità di scansione di 20000 amu/sec;
- Possibilità di acquisire in tutte le seguenti modalità: Q1 Scan, Q3 Scan, Product Ion scan, Precursor Ion scan, Neutral Loss scan, Q1 SIM, Q3 SIM, MRM, Scan/SIM, and Scan/MRM;
- Cella di collisione operante in Argon;
- Riduzione dei consumi elettrici e di flusso quando in modalità stand-by;
- Sistema di protezione in caso di problemi di alimentazione e/o perdite gas.

Autocampionatore

- Autocampionatore multifunzione robotizzato su tre assi xyz in grado di operare nelle modalità Liquido e Spazio di testa
- Compatibilità con modulo per SPME già in possesso del Laboratorio, attualmente montato su autocampionatore AOC 6000 (anno costruzione 2019, n. serie 492570).

Personal Computer e Software di Gestione

- PC di ultima generazione idoneo alla gestione dello strumento proposto, monitor da 27'', tastiera, mouse. Se la porta LAN del PC è utilizzata per la comunicazione con lo strumento, il PC dovrà essere dotato di una seconda porta LAN;
- Pacchetto Office (quindi comprendente Excel);
- il software deve consentire il controllo dei parametri strumentali del gascromatografo, del rivelatore e dell'autocampionatore e la completa elaborazione dei dati acquisiti;
- Libreria NIST ultima edizione disponibile.

La strumentazione, oltre a possedere i requisiti tecnici minimi richiesti, secondo gli artt.1490, 1497 e 1512 del Codice Civile, dovrà essere nuova di fabbrica, immune da vizi e perfettamente funzionante; dovrà inoltre essere installata l'ultima versione software disponibile e deve essere garantita la disponibilità di consumabili e pezzi di ricambio per un periodo di almeno 10 anni.
Inoltre, tutte le apparecchiature devono essere corredate delle certificazioni di conformità a norma europea (CE) sulla sicurezza e/o compatibilità elettromagnetica previsti dalle direttive comunitarie e delle eventuali certificazioni di qualità del produttore.

Tutti gli strumenti che verranno installati devono essere alimentati con tensione elettrica di 220 V ± 5%.

3 PROVE DI COLLAUDO

Il collaudo tecnico, propedeutico all'accettazione ed alla decorrenza della garanzia, verterà sui seguenti punti, per ciascuno strumento:

- verifica della presenza di tutte le componenti del sistema come richieste ed offerte;
- verifica del rispetto delle specifiche tecniche riportate nel paragrafo 2.1
- verifica del corretto funzionamento del sistema.
- effettuazione del corso di formazione per l'utilizzo dell'apparecchiatura e del software

Il collaudo si considera definitivamente superato se risultano verificati e rispettati tutti i punti precedentemente elencati nel presente paragrafo.

Tutte le operazioni di installazione e collaudo saranno oggetto di apposito verbale firmato dai soggetti incaricati e dovranno avvenire entro 30 giorni lavorativi dalla consegna della strumentazione presso il Laboratorio di destinazione.

Gli oneri per l'esecuzione del collaudo tecnico del sistema fornito sono a carico del fornitore. In particolare, dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi:

- la redazione del foglio di collaudo da parte del fornitore/produttore;
- la presenza di un referente tecnico della Ditta fornitrice/produttrice;
- l'assistenza tecnica alle operazioni di collaudo;
- l'impiego di eventuali altri strumenti di misura propedeutici e necessari al collaudo;
- l'effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica generale e verifiche funzionali delle apparecchiature secondo norme CEI vigenti, come da fascicolo del produttore;
- la consegna della documentazione su supporto cartaceo e/o digitale (in lingua italiana, se disponibile):
    - manuali d'uso, incluso il materiale di programmazione del programmatore;
    - manuali di manutenzione;
    - manuali service e schemi elettrici (se disponibili);
    - dichiarazione di conformità delle parti impiantistiche realizzate ai sensi della L.37/2008 e ss.mm.ii. (se disponibile);
    - ogni altra documentazione tecnica originale,
- Il presupposto per procedere al collaudo è la consegna del manuale d'uso e manutenzione in lingua italiana, o traduzione in italiano del manuale originale. La mancanza del manuale comporta l'esito negativo del collaudo.
- la consegna di copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti delle apparecchiature offerte.

In caso di esito positivo del collaudo tecnico, la data del relativo verbale varrà come Data di Accettazione della strumentazione, con riferimento alle specifiche verifiche effettuate e indicate nel verbale stesso, fatti salvi i vizi non immediatamente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal Fornitore.

In caso di esito negativo del collaudo tecnico, il Fornitore s'impegna a risolvere le difformità riscontrate oppure a ritirare, senza alcun addebito ad ARPAT ed entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal verbale, lo strumento non conforme, concordando con ARPAT le modalità di ritiro, in ogni caso da effettuare tra le

ore 9:00 e le ore 14:00, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi.
Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 10, il Fornitore è tenuto, contestualmente al ritiro, a provvedere alla consegna di nuova strumentazione esente da vizi, difformità o difetti, sulla quale dovranno essere effettuate nuovamente le operazioni di collaudo nei tempi e modalità descritti sopra.

In caso di mancata risoluzione del problema entro questo tempo, o qualora anche sui nuovi strumenti non venissero soddisfatti i requisiti previsti nello svolgimento delle prove di verifica indicate in testa al presente paragrafo, ARPAT si riserva la facoltà di restituire gli strumenti non conformi e di procedere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ. affidando a terzi la fornitura o la parte rimanente di essa, in danno dell'impresa affidataria.

L'esito positivo del collaudo tecnico non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difformità della strumentazione che non fossero emerse all'atto dei controlli sopra citati.

Qualora il fornitore non ottemperi a quanto previsto nei precedenti paragrafi entro i termini ivi previsti, ARPAT potrà risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4 MATERIALI DI CONSUMO ED ULTERIORI FORNITURE/SERVIZI COMPRESI NELL'APPALTO, SENZA ONERI PER L'AMMINISTRAZIONE

La fornitura dovrà includere:

- Accessori per l'avviamento del sistema come da specifiche tecniche della casa madre;
- Standard certificati per le prove di collaudo;
- Siringhe per il collaudo della modalità di iniezione per liquidi;
- Fibre SPME e soluzioni test per il collaudo della modalità SPME
- Kit di accessori ed attrezzi (setti, ferule, inserti, cacciaviti, chiavi sagomate) per l'operatività e per la manutenzione dello strumento

5 LUOGHI E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

I luoghi di consegna presso cui la Ditta aggiudicataria dovrà fornire la strumentazione e prestare il servizio manutentivo richiesto sono:

Settore Laboratorio di ARPAT - Via G. Marradi, 114 – 57126 Livorno - Telefono 055 3206886

La consegna della fornitura dovrà avvenire entro 60 giorni naturali consecutivi dalla data della stipula del contratto, oppure dall'avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, secondo la normativa vigente; in caso di eventuali ritardi non imputabili a cause di forza maggiore debitamente documentate, verrà applicata la penale di cui al successivo paragrafo 10 "Penali".

6 FORMAZIONE

L'offerta deve prevedere la familiarizzazione allo strumento ed al software di gestione da effettuarsi contestualmente all'installazione dello strumento e un corso di formazione per l'utilizzo dell'apparecchiatura e del software della durata di 3 giorni, da effettuarsi presso la sede di destinazione dello strumento successivamente alle prove di corretto funzionamento del sistema e rilascio del foglio di

collaudo da parte del fornitore/produttore.

7 PRESTAZIONI COMPRESE NELLA FORNITURA. APPLICAZIONE PRINCIPIO DNSH

La fornitura è comprensiva di:

- trasporto, consegna al piano, installazione e collaudo tecnico di tutti gli strumenti, gli accessori e i materiali inclusi della fornitura, presso la Struttura ARPAT destinataria;
- spese sostenute per l'approvvigionamento dei materiali e l'assistenza tecnica necessari sia per il collegamento della strumentazione alle utenze già presenti, sia per i relativi collegamenti alla rete elettrica;
- componentistica necessaria alla installazione e messa in marcia dello strumento ed al suo collaudo di cui al precedente paragrafo 3 del capitolato tecnico, incluso il kit di installazione che dovrà comprendere tutto quanto sia necessario alla verifica di ogni singola funzionalità degli strumenti;
- componentistica di consumo specifica dello strumento che successivamente al collaudo, si renderà necessaria per la manutenzione ordinarie più semplici, come descritto al paragrafo 4;
- formazione e addestramento degli operatori ARPAT in relazione all'utilizzo dello strumento, come previsto al paragrafo 6;
- smaltimento con oneri a carico della ditta aggiudicataria di tutti i rifiuti derivanti dagli imballaggi e dalle operazioni di installazione e collaudo;
- garanzia di 12 mesi;
- manuali d'uso di hardware e software, certificazioni di conformità a norma europea sulla sicurezza ed eventuali certificazioni di qualità del produttore, licenza d'uso dei software applicativi della strumentazione, certificati di validazione dei software e dei sistemi operativi necessari per l'installazione dei software di gestione.

Con riferimento all'applicazione del principio "Do No Significant Harm" (DNSH), che prevede misure atte ad evitare che gli acquisti finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare (PNC) arrechino un danno significativo all'ambiente (Regolamento UE 2021/241), il Fornitore avrà cura di fornire prima della stipula del contratto adeguate informazioni e/o documentazione in merito ai seguenti aspetti:

in merito al Gascromatografo con rivelatore a Spettrometria di Massa (GC/MS) a Triplo Quadrupolo:

Le specifiche tecniche relative al gascromatografo qui indicate fanno riferimento al quadro normativo comunitario e alle migliori tecnologie applicabili, nonché all'art. 17 del Regolamento 2020/852 (c.d. Reg. Tassonomia).

Vincoli DNSH

1. Mitigazione del cambiamento climatico

Il gascromatografo deve contribuire all'obbiettivo di contenere le emissioni di gas climalteranti (greenhouse gases, GHG). Il design dell'apparecchiatura deve prestare attenzione alle prestazioni ambientali, in particolare a una maggiore efficienza energetica, consumi ridotti e un loro adeguato monitoraggio.

Elementi di verifica ex ante

- Il libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature deve comprendere istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di energia.
    - Documentazione: il libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature con indicazione dei paragrafi pertinenti alla riduzione del consumo di energia.

- Il libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature deve comprendere istruzioni che spieghino come ridurre al minimo il consumo di gas tecnici.
    - Documentazione: il libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature con indicazione dei paragrafi pertinenti alla riduzione del consumo di gas tecnici.

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

4. Economia circolare

I gascromatografi devono essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di materiale utilizzato, durata dell'apparecchiatura, procedure per la gestione dei rifiuti e il riutilizzo dei materiali. La fase di progettazione delle apparecchiature considera l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex ante

- Disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti (direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un periodo di almeno cinque anni oltre al periodo di garanzia.
    - Documentazione: dichiarazione della disponibilità di parti di ricambio secondo le modalità di cui sopra.
- Raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, e consigli per la pulizia.
    - Documentazione: libretto di uso e manutenzione, o altra documentazione del fabbricante, che contenga le raccomandazioni di cui sopra.
- Libretto di uso e manutenzione che illustri come utilizzare l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio.
    - Documentazione: libretto di uso e manutenzione delle apparecchiature con indicazione dei paragrafi pertinenti al punto di cui sopra.
- Iscrizione alla piattaforma RAEE dell'operatore economico partecipante alla procedura di affidamento (*ved. Requisito di ordine professionale nel DGUE*).
    - Documentazione: indicazione del numero di iscrizione alla piattaforma RAEE

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione delle apparecchiature non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex-ante

- I gascromatografi devono essere conformi alle seguenti normative: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006), RoHS (Direttiva 2011/65/EU), compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE) e marcatura CE.
    - Documentazione:
        - autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in relazione all'assenza o presenza di sostanze SVHC in concentrazione >0,1% P/P; nel caso di dichiarazione di assenza di sostanze SVHC, fornire descrizione della procedura interna adottata per escludere la presenza di sostanze SVHC; nel caso di presenza di sostanze SVHC, indicarle specificando la

concentrazione o intervallo di concentrazione (% p/p) con cui possono essere contenute nel prodotto; specificare l'eventuale presenza di sostanze soggette a restrizione; nel caso di presenza di sostanze SVHC o soggette a restrizione fornire indicazioni per l'uso sicuro dell'articolo, mediante apposita Scheda informativa di Sicurezza o all'interno del manuale d'uso o altra documentazione pertinente.

- autodichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in relazione alla conformità alle direttive indicate (la presenza del marchio CE sull'apparecchiatura attesta la compatibilità elettromagnetica e la conformità alla normativa RoHS).

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente

in merito al Personal Computer:

Le specifiche tecniche relative al personal computer proposto (accessorio ai due gascromatografi) che sono qui indicate fanno riferimento alla "Scheda 3 - Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche" della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)" - Edizione aggiornata allegata alla Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Vincoli DNSH

1. Mitigazione del cambiamento climatico

Il personal computer deve contribuire all'obbiettivo di contenere le emissioni di gas climalteranti (greenhouse gases, GHG).

Elementi di verifica ex ante

- Il personal computer deve essere in possesso di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I, conforme alla norma tecnica UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT, Blue Angel, TÜV Green Product Mark, o di etichetta equivalente.
    - Documentazione: documentazione deve contenere evidenza oggettiva del possesso, da parte del computer proposto, di una delle etichette ISO di Tipo I di cui sopra (es: documentazione tecnica del fabbricante, copia della licenza d'uso di una delle etichette ISO di Tipo I).

2. Adattamento ai cambiamenti climatici

Non pertinente.

3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Non pertinente.

4. Economia circolare

Il personal computer deve essere in linea con gli standard più aggiornati in termini di durabilità, riutilizzabilità, riciclabilità e corretta gestione dei rifiuti. La fase di progettazione del prodotto deve considerare l'impatto ambientale durante il suo intero ciclo di vita facilitando il miglioramento delle prestazioni ambientali in modo economicamente efficace, anche in termini di efficienza delle risorse e dei materiali, e quindi contribuisce ad un uso sostenibile delle risorse naturali.

Elementi di verifica ex-ante

- Iscrizione alla piattaforma RAEE (requisito di ordine professionale richiesto nell'avviso).

- Documentazione: indicazione del numero di iscrizione alla piattaforma RAEE dell'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento.

- Il personal computer deve essere in possesso di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I (si veda il punto 1)

5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento

Nella costruzione del personal computer non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e materiali contenenti sostanze estremamente preoccupanti.

Elementi di verifica ex-ante

- Il personal computer deve essere in possesso di un'etichetta ambientale ISO di Tipo I (si veda il punto 1)

6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli Ecosistemi

Non pertinente

8 GARANZIA E SERVIZIO MANUTENTIVO

Su tutta la strumentazione installata dovrà essere offerta garanzia full-risk di legge per 12 mesi, con decorrenza dalla data di accettazione della fornitura. Il fornitore deve pertanto garantire la manutenzione correttiva per l'intero periodo di garanzia degli strumenti, comprensiva di tutte le parti e servizi necessari a garantire la continuità delle prestazioni della strumentazione oggetto della fornitura.

A tale scopo il fornitore dovrà comunicare il/i nominativo/i del-dei tecnico/i di riferimento, comprensivo/i di telefono, recapito di posta elettronica e orari di lavoro, a cui far riferimento per le attività oggetto del presente articolo.

Nel periodo di garanzia l'intervento per guasto della strumentazione dovrà avvenire entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata e il ripristino della strumentazione dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dal primo intervento.

Dovrà essere effettuato n. 1 intervento di manutenzione preventiva alla fine dell'anno di garanzia, secondo le modalità previste dalla casa costruttrice.

Nel periodo di garanzia gli interventi di manutenzione correttiva sono da intendersi in numero illimitato; i relativi costi diretti ed indiretti compreso il trasporto, saranno totalmente a carico del fornitore e ricompresi nel prezzo dell'appalto per la durata della garanzia.

Le manutenzioni correttive in garanzia dovranno garantire il ripristino della funzionalità strumentale e l'eventuale riconsegna degli strumenti presso le sedi richiedenti entro 20 giorni lavorativi dalla presa in carico della segnalazione.

Al termine di ogni intervento di manutenzione correttiva il tecnico del fornitore che ha eseguito la riparazione dovrà redigere il rapporto di lavoro anche in formato digitale: in questo caso copia del file in formato pdf sarà inviata all'indirizzo mail fornito dal Responsabile dello strumento in sede di richiesta della manutenzione entro la giornata successiva all'intervento risolutivo.

9 SMALTIMENTO RIFIUTI

Il fornitore provvederà, con oneri a suo carico, allo smaltimento, a norma di legge, dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di installazione, collaudo e manutenzione dello strumento, inclusi i ricambi ed i materiali di consumo sostituiti nell'ambito delle attività del presente appalto.
Sarà cura del fornitore provvedere ad informare ARPAT circa il rispetto delle tempistiche di smaltimento previste dal Testo Unico Ambientale.

10 VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E PENALI

Durante le diverse fasi di attuazione del contratto, le attività di controllo da parte di ARPAT saranno indirizzate a valutare i seguenti obiettivi:

- la qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
- l'adeguatezza della fornitura e delle prestazioni eseguite;
- il rispetto dei tempi di esecuzione delle prestazioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni.

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato Tecnico, in caso di ritardo non imputabile ad ARPAT ovvero cause di forza maggiore, saranno applicate le penali di seguito descritte calcolate sulla base dell'importo complessivo della fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo sugli standard previsti nel presente capitolato.

Riferimento articolo capitolato	Descrizione inadempimento	Valore penale
5	Mancato rispetto delle tempistiche per la consegna della strumentazione.	1,5‰
3	Mancato rispetto delle tempistiche per l'esecuzione delle operazioni di verifica di funzionalità/collaudo.	1.5‰
6 e 8	Mancato rispetto delle tempistiche concordate per il corso di formazione e per la manutenzione correttiva, prevista nella fornitura.	1‰

ARPAT - Area Vasta Costa - Settore Laboratorio

via G.Marradi, 114 - 57126 Livorno - tel. 055.32061, fax 055.5305615

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. DV. del 01/09/2025 a mezzo: Freedocs

Alla Resp.le Settore Provveditorato
Dott.ssa Giovanna Bretti

Alla Direttrice Amministrativa
Dott.ssa Paola Querci

Oggetto: Motivazioni per l'esclusività per l'acquisto di un Gascromatografo con detector a Triplo Quadrupolo Shimadzu

Con la presente, riguardo all'oggetto, si specifica quanto segue:

1. La cifra destinata all'investimento con fondi PNRR per l'acquisto di un gascromatografo avente come detector uno spettrometro di massa a Triplo Quadrupolo, è di 152.500 €. A livello di mercato tale cifra è appena sufficiente per acquistare tale strumentazione dotata di un semplice autocampionatore per estratti liquidi.
2. La scelta di tale strumento è la conseguenza di alcune leggi ambientali di prossima applicazione, introdotte dalla Comunità Europea per regolamentare i controlli di monitoraggio, che hanno abbassato i limiti di concentrazione di alcuni inquinanti nelle varie matrici ambientali. Per questo motivo è necessario disporre di una strumentazione più sensibile di quella attualmente in nostra dotazione.
3. Un ulteriore aumento di sensibilità, che consenta anche una maggiore automazione con riduzione delle fasi di preparativa dei campioni e conseguente aumento della sicurezza per gli operatori, è la possibilità di disporre di un autocampionatore con sistema SPME.

tel. 055.32061 - fax 055.3206324 - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it
per comunicazioni ufficiali PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - (accetta solo PEC), per informazioni ambientali: urp@arpat.toscana.it
Organizzazione con sistema di gestione certificato e laboratori accreditati – maggiori informazioni all'indirizzo www.arpat.toscana.it/qualita
Per esprimere il proprio giudizio sui servizi ARPAT è possibile compilare il questionario on-line all'indirizzo www.arpat.toscana.it/soddisfazione

4. Un sistema automatico per l'introduzione di campioni nel sistema GC/MS con tecnica SPME è piuttosto costoso e non può rientrare assolutamente nella cifra a disposizione, indicata al punto 1, insieme al sistema GC/MS.
5. Disponendo già di un autocampionatore con tecnica SPME, montato su un sistema GC/MS a Singolo Quadrupolo Shimadzu, con la cifra a nostra disposizione è possibile acquistare un GC/MS a Triplo Quadrupolo Shimadzu, avente un autocampionatore normale e più economico, per poi scambiare i due sistemi di iniezione tra i due strumenti.
6. L'autocampionatore con sistema di iniezione SPME della ditta Shimadzu è installabile soltanto su strumentazione Shimadzu, con riferimento particolare al software necessario per la gestione della strumentazione nel suo insieme.

Per tale motivo, e per il principio di "rotazione" (gli ultimi acquisti di strumentazione ad alta tecnologia di simile livello, sono stati Agilent e Thermo), si decide di affidare la fornitura di un sistema GC/MS a Triplo Quadrupolo alla ditta Shimadzu.

Distinti saluti

Il Responsabile del Settore Laboratorio AVL
(Dott. Paolo Altemura) *

** Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata così come definita all'art.1, co.1, lett. r) del D.Lgs 82/2005.*
L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005.
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.

tel. 055.32061 - PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it - p.iva 04686190481 - www.arpat.toscana.it - urp@arpat.toscana.it